

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 28/06/2021
In vigore dal 01 gennaio 2021

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Musile di Piave, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I rifiuti assimilabili agli urbani sono quelli indicati al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale del 27/07/1984, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 13/09/1984. Essi, ai fini del presente regolamento, sono assimilati agli urbani entro i limiti di produzione al metro quadro (KD) di cui all'allegato 2) del presente regolamento. Eventuali esclusioni o limitazioni all'assimilazione sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale in rapporto alle caratteristiche del servizio come risultanti dai Piani finanziari.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Agli effetti di cui al comma 2, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate al successivo art. 6, le seguenti aree scoperte:

1. aree scoperte operative di locali ed aree in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati. Per aree scoperte operative si intendono le aree adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio dei attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

2. aree scoperte pertinenziali o accessorie ad aree operative (es.: aree che collegano fra di loro reparti scoperti di un determinato complesso o compendio).

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno. A scopo esemplificativo si elencano i seguenti locali non assoggettati a tariffa ai sensi del presente comma:

a) locali destinati a centrale termica;

b) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;

c) locali, o parti di essi occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;

d) locali interclusi o impraticabili;

e) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;

f) locali privi di tutti i servizi di rete (luce, gas, acqua) ovvero di mobilio e suppellettili;

g) edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;

h) cavedi, cortili interni non accessibili;

i) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;

j) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;

k) fabbricati non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;

l) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Non sono assoggettati alla tariffa le aree condominiali, di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché le aree pertinenziali ed accessorie sia di civili abitazioni (balconi, terrazze, posti macchina, ecc.), comprese le aree adibite a verde, che di locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti, aree connesse ad attività in genere, ecc.). Le uniche aree scoperte assoggettate alla tariffa sono le aree scoperte operative e le aree pertinenziali od accessorie ad aree operative di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Tuttavia, i locali e le aree che producono rifiuti assimilabili agli urbani, ancorché non assimilati ai fini del servizio pubblico, sono assoggettati ad una tariffa calcolata sul costo di spazzamento degli spazi ed aree pubbliche e sulle spese per l'educazione ambientale, come precisato più oltre.

4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nelle more della definizione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, commi 645, 646 e 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, in sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

3. La superficie assoggettabile alla tariffa dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.

4. La superficie assoggettabile alla tariffa delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.

5. La superficie assoggettabile alla tariffa viene misurata in metri quadrati. Nel calcolo della superficie complessiva assoggettabile a tariffa le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato. 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	55%
Elettrauti	65%
Caseificii e cantine vinicole	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori fotografici, eliografie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
Laboratori di analisi mediche e radiologiche	65%
Ambulatori dentistici, odontotecnici	65%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. 8 BIS del presente regolamento.

ART. 8 BIS RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 9 RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31, come confermato dal comma 655 dell'art. 1, l. 147/2013.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999; i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2) al presente regolamento.
2. Il sistema tariffario si basa sulla quantità e sulla qualità (ove sensibilmente differenziata) di rifiuti ordinariamente prodotti dalle singole utenze, tenuto conto della superficie di ciascuna e della composizione del nucleo familiare (utenze domestiche) oppure della superficie di ciascuna e della categoria di appartenenza (utenze non domestiche).
3. La tariffa si suddivide in due componenti: • Parte fissa, relativa al riparto dei costi fissi; • Parte variabile, relativa al riparto dei costi variabili.
4. Si considerano variabili i costi del servizio relativi allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta del secco indifferenziato, nonché i costi delle raccolte specificamente destinate agli RSA; si considerano fissi tutti gli altri costi.
5. La quota dei costi fissi imputabili alle utenze domestiche è rapportata all'incidenza della superficie complessiva delle utenze domestiche sul totale della superficie imponibile.
6. La quota di costi fissi imputabile alle utenze non domestiche è rapportata all'incidenza della superficie complessiva delle utenze non domestiche sul totale della superficie imponibile.
7. Dall'ammontare complessivo dei costi fissi è detratto l'importo coperto dalla tariffa giornaliera.
8. I costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a stime sulla produzione di rifiuti di ciascun insieme di utenze e sull'utilizzo, da parte di ciascun insieme, dei diversi servizi i cui costi rientrano tra quelli variabili.
9. Il Consiglio approva, nei termini di legge, il Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Con il piano finanziario, è approvato il riparto dei costi tra fissi e variabili e tra costi a carico delle utenze domestiche e non domestiche, nonché il grado di copertura dei costi entro i limiti di cui al precedente art. 12 e nel rispetto delle altre norme vigenti in materia.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota della tariffa relativa ai costi fissi è determinata come segue:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- $TFd(n,S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
- n = numero di componenti del nucleo familiare
- S = superficie dell'abitazione (mq)
- Quf = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\text{Cioè: } Quf = Ctuf / \text{Somatoria } Stot(n) \times Ka(n)$$

Dove:

- $Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
- $Stot(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $Ka(n)$ = coefficiente correttivo di adattamento, i cui valori sono indicati nella TABELLA A allegata.

2. La quota della tariffa relativa ai costi variabili è determinata come segue:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

Dove:

- TVd = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
- Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di produttività Kb . Cioè: $Quv = Qtot / \text{Somatoria } N(n) \times Kb(n)$ Dove:
- $Qtot$ = quantità totale di rifiuti
- $N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
- $Kb(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono indicati nella TABELLA B allegata.
- Cu = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo del tributo a carico degli occupanti di abitazioni civili si fa riferimento oltre che alla superficie, determinata come specificato negli articoli succitati, al numero di persone indicato nella denuncia di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Per le sole variazioni nella composizione del nucleo familiare non vi è l'obbligo di denuncia. Il Comune o l'Ente gestore provvederà d'ufficio ad aggiornare la banca dati sulla base delle informazioni comunicate dall'ufficio anagrafe comunale.
3. Le variazioni della composizione del nucleo familiare saranno efficaci con la stessa periodicità indicata nell'art. 18.
4. Nella determinazione del numero di occupanti non si tiene conto: a) degli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 75%; b) dei disabili la cui condizione risulti tale da non poter svolgere regolare e continuativa attività lavorativa, secondo specifiche condizioni di legge.
5. L'agevolazione prevista dal comma precedente è concessa su richiesta dell'interessato o di un suo tutore/familiare, da presentare unitamente alla documentazione idonea ad attestare lo stato di invalidità/disabilità.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
- Sap (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività ap
- Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. I valori di tali coefficienti sono indicati nella TABELLA C allegata.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (euro/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \times Sap(ap) \times Kd(ap)$$

Dove:

- TVnd(ap, Sap) = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
- Cu = costo unitario (euro/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva • Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno. I valori di tali coefficienti sono indicati nella TABELLA D allegata.

ART.17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte soggette alla medesima tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Per i locali adibiti ad abitazione sono previste delle sottocategorie tariffarie graduate in relazione alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari conviventi, come indicato nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffarie con criteri di analogia.
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte operative ad una specifica categoria tariffaria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale dei singoli locali, applicando le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base agli importi unitari previsti per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Agli effetti dell'applicazione della tariffa, i locali e le aree scoperte ad uso non domestico sono classificati nelle categorie e sottocategorie di cui all'allegato 2) al presente Regolamento.
7. Sono inserite apposite categorie per le utenze che attuano, oltre alla separazione di tutti i rifiuti, l'autocompostaggio della frazione umida, con propria struttura sia mobile ("composter") che fissa, quale la concimaia realizzata e gestita secondo la vigente normativa in materia. La tariffa è determinata mediante un abbattimento del 15% sulla tariffa ordinaria, applicabile in assenza di autocompostaggio.
8. Gli utenti interessati ad effettuare il compostaggio domestico devono sottoscrivere apposita convenzione con il Comune ovvero con l'Ente gestore del servizio (o atto unilaterale d'obbligo). Le riduzioni previste per tale ipotesi, così come determinate dal precedente comma 7, saranno applicate con la stessa periodicità indicata nell'art. 18.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine

previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 20 ZONE SERVITE

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è esteso a tutto il territorio compreso nel perimetro del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi.

ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa variabile è ridotta a) del 50% nel caso di abitazioni tenute a disposizione, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione che dovrà contenere anche l'indicazione dell'abitazione principale e una dichiarazione attestante la volontà di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Per tali unità, il numero di occupanti è pari al numero medio dei componenti delle famiglie residenti nel Comune di Musile di Piave, determinato annualmente, in sede di approvazione delle tariffe, sulla base delle risultanze anagrafiche; b) di un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:

a) esenzione totale, previa attestazione del Responsabile del Settore dei Servizi alla persona, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;

b) esenzione totale per l'immobile adibito ad abitazione principale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che lo stesso sia inutilizzato e non ceduto in locazione o comodato, anche gratuito;

c) la tariffa è ridotta del 15% a favore delle ONLUS e delle associazioni iscritte nell'apposito albo comunale e patrocinate dal Comune, per i locali e le aree utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive

d) esenzione totale per: locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali; locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento; locali ed aree utilizzati per lo svolgimento di servizi gestiti per conto del Comune tramite convenzione o concessione d'uso.

3. Qualora le agevolazioni concesse ai sensi del secondo comma non corrispondano ad un effettivo contenimento dei costi di gestione della tariffa, le stesse sono finanziate con il bilancio del Comune come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e sono concesse con la medesima decorrenza fissata dall'art. 18. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 23 RINUNCIA AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che, in base a verifiche, violino i requisiti qualitativi per l'assimilazione o che producano, per mq di superficie soggetta a tariffa, quantitativi di rifiuti che, pur qualitativamente assimilabili agli urbani non rispettino i requisiti quantitativi per l'assimilazione, in base agli indici di produzione di rifiuti contenuti nell'allegato 2), tabella D, possono scegliere tra l'applicazione della tariffa superiore prevista per le medesime attività, mantenendo il servizio, ove il Comune vi acconsenta, oppure l'uscita dal pubblico servizio. Dette utenze non domestiche possono rinunciare al servizio di privativa comunale per la gestione dei rifiuti previa dichiarazione da presentare all'ufficio Competente, che ne trasmetterà copia per conoscenza all'ufficio Ecologia, nella quale deve essere indicato anche il nominativo della ditta privata assegnataria del servizio.

2. Con decorrenza dal giorno di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1), l'utenza verrà iscritta nella lista di carico dell'anno di competenza con assegnazione alla tariffa denominata "Utenze produttive senza servizio" per il concorso delle sole spese generali.

3. La rinuncia al servizio di privativa è totale non essendo ammesso il conferimento di alcun tipo di rifiuto da parte degli utenti rinunciatari, né tanto meno il conferimento parziale fino a concorrenza della tariffa.

ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita apposita tariffa giornaliera. E' temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è così determinata:

$$\frac{50\% \text{ dei costi fissi per spazzamento aree mercatali}}{(\text{superficie dei posteggi non alimentari} + \text{superficie dei posteggi alimentari} \times 2) \times 52}$$

Per i banchi alimentari la tariffa è raddoppiata. Nel caso in cui l'ufficio comunale competente autorizzi, con unico provvedimento, l'occupazione di spazi pubblici non omogenei, la tariffa applicata risulterà quella corrispondente alla specifica occupazione, alimentare ovvero non alimentare, sempreché tale distinzione risulti dall'atto autorizzatorio.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

5. In caso di uso di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni e agli interessi.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

7. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

7. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Salva diversa disposizione di legge, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504. 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune ovvero al soggetto gestore, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero attraverso ulteriori modalità che saranno individuate tra quelle offerte dai servizi elettronici di pagamento.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.

3. Il Comune ovvero l'affidatario del servizio provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro i termini indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe, comunque almeno in 2 rate semestrali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, fatto salvo il minor limite, pari a € 5,00, applicabile al tributo giornaliero.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 27 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabile al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data risultante dalla ricevuta di consegna nel caso di PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali; e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente ovvero, qualora queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 28 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso d'interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali. 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di specifiche disposizioni, si fa rinvio alle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali di cui all'art. 7-bis, d.lgs. 267/2000.

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o integrale pagamento dell'avviso di cui ai precedenti articoli 26 e 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 33 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva ovvero al rimborso qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di violazione degli obblighi di versamento del tributo. In ipotesi di tributo giornaliero, detto limite è ridotto ad € 7,00.

2. Il limite di cui al comma precedente non si applica agli importi dovuti a titolo di tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ivi compresa quella giornaliera, indicati nel precedente art. 26.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 35 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.